

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura

N. 45

23 luglio 2026

PROGETTO DI LEGGE

PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MARCELLO, EVANGELISTI, SASSONE, PESTELLI

**NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RILEVANZA SOCIALE DELLA CELIACHIA E PER LA
PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE DELLE PERSONE CELIACHE IN EMILIA-ROMAGNA**

Oggetto assembleare n.2783

RELAZIONE

La celiachia non è soltanto una patologia cronica, ma una condizione di disagio che accompagna ogni giorno la vita di migliaia di persone e delle loro famiglie. È una malattia autoimmune cronica che si manifesta in soggetti geneticamente predisposti a seguito dell'assunzione di glutine, una proteina presente in alimenti di uso quotidiano come pane, pasta, pizza e prodotti da forno. L'unico trattamento efficace è una dieta rigorosamente priva di tale complesso proteico, che richiede consapevolezza, impegno costante e il sostegno di una società informata e inclusiva.

La risposta infiammatoria scatenata dal glutine determina un indebolimento della parete intestinale nell'assorbire i nutrienti, con forti deficit nutrizionali e significativi impatti sulla qualità della vita e sulle relazioni sociali delle persone con celiachia. Per questi individui la convivenza con la malattia può rappresentare una limitazione alla socialità, con conseguente rischio di isolamento, in modo particolare per bambini e adolescenti.

In Italia, secondo la Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia - Anno 2024 del Ministero della Salute (pubblicata il 17 aprile 2026, l'ultima disponibile), al 31 dicembre 2024 risultavano diagnosticati 279.512 pazienti celiaci, con una prevalenza dello 0,47% della popolazione. Tale dato osservato resta comunque inferiore a quello atteso, stimato intorno all'1% della popolazione, evidenziando una quota ancora significativa di casi sommersi. Il 70% delle persone celiache diagnosticate appartiene al sesso femminile (194.274 donne contro 85.238 uomini, rapporto di circa 2:1). Nel 2024 si è registrato un saldo annuale di 14.410 nuove diagnosi.

In Emilia-Romagna il fenomeno è in costante crescita. Secondo la stessa Relazione, nel 2024 risultano diagnosticati 23.214 celiaci, con un incremento del 5,83% rispetto all'anno precedente. Di questi, 7.480 sono maschi e 15.734 femmine. La prevalenza regionale è dello 0,52%, superiore alla media nazionale.

La legge 4 luglio 2005, n. 123 ha delegato alle Regioni e Province autonome ulteriori disposizioni volte a favorire il benessere dei celiaci e delle loro famiglie in maniera multisettoriale, integrata e trasversale, da realizzare con l'effettivo coinvolgimento del Terzo settore, dell'associazionismo, degli operatori commerciali ed economici, degli Enti locali e del sistema delle cure.

L'Emilia-Romagna ha introdotto, già dal luglio 2019, la dematerializzazione dei buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine, tramite il sistema ARGeB (Archivio Regionale Gestione Buoni). Tale sistema ha sostituito i buoni cartacei con un credito mensile elettronico associato alla Tessera Sanitaria e a un Codice PIN Celiachia personale.

Con la Legge di Bilancio 2026, il legislatore nazionale ha omologato e generalizzato questo modello, introducendo il buono dematerializzato valido su tutto il territorio italiano tramite il Sistema Tessera Sanitaria. La presente proposta di legge consolida e rafforza questo sistema a livello regionale, assicurando il raccordo del sistema ARGeB con il buono nazionale e garantendo ai celiaci assistiti in Emilia-Romagna la piena portabilità del proprio credito mensile anche fuori dal territorio regionale.

Nonostante questo impegno sul piano sanitario-assistenziale, l'Emilia-Romagna è a oggi priva di una legge organica regionale sulla celiachia. La Lombardia ha approvato nel 2025 la legge regionale n. 6/2025 recante "Norme per il riconoscimento della rilevanza sociale della celiachia". Analoga attenzione è stata riservata dal Lazio e dalle Marche, che nel 2025 hanno approvato specifici interventi normativi finalizzati alla tutela delle persone affette da celiachia e alla promozione dell'inclusione sociale.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di riconoscere la rilevanza sociale della celiachia, supportare la piena inclusione, ridurre le diseguaglianze e le discriminazioni della persona celiaca, nonché superare eventuali disomogeneità territoriali, con un approccio multidisciplinare e integrato che metta in rete tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, consentendo al contempo di garantire un adeguato sostegno economico al soggetto celiaco e alla famiglia. Non si tratta soltanto di un provvedimento sanitario, ma di un atto di civiltà, inclusione e attenzione sociale.

Il testo si compone di 14 articoli:

- Art. 1 - Il riconoscimento formale della rilevanza sociale della celiachia e della dermatite erpetiforme.
- Art. 2 - Le competenze della Regione e delle Aziende AUSL, con il riconoscimento esplicito del ruolo del Terzo settore, del volontariato e dell'associazionismo.
- Art. 3 - L'istituzione della Cabina di regia regionale per la celiachia, organismo consultivo senza oneri aggiuntivi, con partecipazione di rappresentanti dell'Assemblea legislativa (inclusa la minoranza).
- Art. 4 - L'informazione e sensibilizzazione dei cittadini, con coinvolgimento dei Centri per le famiglie e raccordo con le politiche di contrasto alla povertà.
- Art. 5 - L'istituzione del Registro regionale della celiachia per la raccolta, l'analisi e il monitoraggio dei dati epidemiologici e sanitari.
- Art. 6 - La creazione di un Elenco regionale degli operatori della ristorazione formati, con possibilità di marchio regionale "Gluten-Free Emilia-Romagna".
- Art. 7 - Il consolidamento e il rafforzamento del sistema dei buoni dematerializzati ARGeB, con integrazione nel sistema nazionale.
- Art. 8 - La promozione dello screening pediatrico combinato celiachia-diabete di tipo 1, in attuazione della L. 130/2023.
- Art. 9 - La formazione del personale sanitario, scolastico e della ristorazione, anche in modalità digitale e asincrona.
- Art. 10 - L'istituzione di sportelli informativi distrettuali.
- Art. 11 - La valorizzazione della Giornata mondiale della celiachia del 16 maggio.

- Art. 12 - Una clausola valutativa biennale con indicatori specifici.
- Art. 13 - La norma finanziaria con stanziamento di 350.000 euro annui per il triennio 2026-2028.
- Art. 14 - L'entrata in vigore.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della legge 4 luglio 2005, n. 123 ("Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia") e della legge 15 settembre 2023, n. 130, riconosce la rilevanza sociale della celiachia e della dermatite erpetiforme, considerata la manifestazione cutanea della celiachia, e promuove interventi finalizzati a:
 - a) riconoscere e promuovere la conoscenza della patologia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociosanitario, sociale, familiare, scolastico, sportivo, ricreativo e lavorativo, anche tramite la diffusione dei più recenti protocolli di diagnosi e cura;
 - b) migliorare la tutela della salute e la qualità della vita delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme;
 - c) garantire l'accesso equo e sicuro ai prodotti dietoterapeutici senza glutine, ai servizi di ristorazione collettiva e agli ambienti di vita sociale;
 - d) favorire la diagnosi precoce e il corretto follow-up clinico;
 - e) valorizzare e promuovere l'associazionismo e il volontariato a sostegno dei pazienti celiaci e delle loro famiglie;
 - f) riconoscere il ruolo degli enti del Terzo settore, del volontariato, dell'associazionismo sportivo e socio-culturale quale componente fondamentale per l'integrazione dei celiaci rispetto agli stili di vita prevalenti;
 - g) ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni delle persone celiache, anche nell'ambito delle politiche regionali di contrasto alla povertà.
2. La presente legge reca altresì disposizioni in materia di buoni dematerializzati per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario regionale, di formazione degli operatori sanitari e della ristorazione, di screening pediatrico, di comunicazione istituzionale e di monitoraggio epidemiologico.

Art. 2

Competenze della Regione e delle Aziende AUSL

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
 - a) istituisce una Cabina di regia regionale per la celiachia di cui all'articolo 3;
 - b) promuove, anche in collaborazione con le Aziende AUSL, le istituzioni scolastiche e le associazioni dei pazienti, campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione, finalizzate a diffondere la conoscenza della celiachia e a favorire la diagnosi precoce;
 - c) elabora, adotta e aggiorna linee guida regionali per la corretta preparazione e somministrazione di alimenti destinati ai soggetti celiaci;
 - d) promuove programmi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari, al personale scolastico e agli addetti alla ristorazione collettiva e commerciale;
 - e) istituisce e aggiorna l'Elenco regionale degli operatori formati di cui all'articolo 6;

- f) raccoglie, analizza e monitora l'andamento dei dati tramite il Registro regionale della celiachia di cui all'articolo 5;
 - g) riconosce e valorizza il ruolo degli enti del Terzo settore, del volontariato, dell'associazionismo sportivo e socio-culturale, oltre che dei rispettivi luoghi di aggregazione, quale componente fondamentale per l'integrazione dei celiaci rispetto agli stili di vita prevalenti;
 - h) assicura il funzionamento e l'aggiornamento del sistema di erogazione dei prodotti senza glutine di cui all'articolo 7;
 - i) sostiene l'attivazione di sportelli informativi distrettuali di cui all'articolo 10;
 - j) valorizza la collaborazione con l'Associazione Italiana Celiachia (AIC) sezione Emilia-Romagna e con le altre associazioni di pazienti;
 - k) coordina le attività previste dal presente articolo con i programmi di screening stabiliti dalla legge 15 settembre 2023, n. 130, e dai relativi provvedimenti attuativi;
 - l) inserisce moduli informativi sulla celiachia e sulla dieta senza glutine nei piani di formazione degli operatori della ristorazione per garantire l'accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva pubblica e privata.
2. Le Aziende AUSL, compatibilmente con le attività ordinarie di controllo e monitoraggio, effettuano controlli periodici sul rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte degli operatori della ristorazione e assicurano la gestione operativa del sistema di erogazione dei prodotti senza glutine sul proprio territorio.

Art. 3

Cabina di regia regionale per la celiachia

1. Presso la Direzione generale competente in materia di salute è istituita la Cabina di regia regionale per la celiachia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. La Cabina di regia è coordinata dall'Assessore competente in materia di sanità o da un suo delegato, ed è composta da:
 - a) l'Assessore competente in materia di politiche sociali e famiglia o suo delegato;
 - b) due rappresentanti dell'Assemblea Legislativa regionale, di cui uno indicato dalla minoranza consiliare;
 - c) esperti nei settori dell'educazione scolastica, della nutrizione clinica e dell'assistenza sociosanitaria;
 - d) rappresentanti dell'Associazione Italiana Celiachia - sezione Emilia-Romagna;
 - e) rappresentanti del settore agricolo e del commercio alimentare;
 - f) rappresentanti delle organizzazioni del Terzo settore e delle realtà sportive di rilevanza regionale.

Il numero complessivo dei componenti non è superiore a dodici, oltre al coordinatore. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia è a titolo gratuito.

3. I componenti restano in carica per l'intera durata della legislatura regionale.
4. La Cabina di regia:

- a) collabora alla predisposizione e all'aggiornamento delle linee guida regionali per la preparazione e la somministrazione di alimenti senza glutine;
 - b) esprime pareri e proposte in merito alle strategie di intervento regionale in materia di celiachia;
 - c) monitora l'attuazione della presente legge e fornisce alla Giunta regionale i dati necessari per la relazione valutativa di cui all'articolo 12;
 - d) promuove l'integrazione tra i diversi soggetti istituzionali e associativi coinvolti nella gestione della celiachia sul territorio regionale.
5. La Cabina di regia può avvalersi del supporto specialistico di soggetti non espressamente previsti dal comma 2, per approfondire le materie di propria competenza.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione della Cabina di regia, definendo la procedura di nomina e i requisiti specifici dei soggetti esterni.

Art. 4

Informazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, concernenti la rilevanza sociale della celiachia, anche tramite campagne di educazione socio-sanitaria della popolazione.
2. La Regione promuove altresì la diffusione di punti di informazione mirata, rivolti alle persone celiache e alle relative famiglie, finalizzati a fornire indicazioni utili per l'accesso ai servizi socio-sanitari e alle agevolazioni previste nonché per favorire la loro inclusione sociale.
3. Nella realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione si avvale del ruolo dei Centri per le famiglie di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), nonché degli enti del Terzo settore, del volontariato, dell'associazionismo sportivo e degli oratori parrocchiali.
4. Nell'ambito delle politiche di contrasto alla povertà, la Regione favorisce la diffusione della conoscenza delle caratteristiche e degli effetti della celiachia, riconoscendo l'incidenza economica della dieta senza glutine sulla condizione economica delle famiglie celiache.
5. La Regione assicura che le informazioni di cui al comma 2 siano disponibili anche in formato digitale sul portale salute.regione.emilia-romagna.it, nella sezione dedicata alla celiachia.

Art. 5*Registro regionale della celiachia*

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di trattamento dei dati personali, istituisce, presso l'Assessorato competente in materia di sanità, il Registro regionale della celiachia, per la raccolta, l'analisi e il monitoraggio dei dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici riferiti alla malattia, al fine di registrare e caratterizzare i casi diagnosticati, supportare la diagnosi precoce e orientare la programmazione regionale.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio atto, ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): i tipi di dati personali trattabili; i criteri e le modalità per la raccolta e l'aggiornamento; le operazioni eseguibili; il titolare del trattamento; le finalità perseguite; i soggetti che possono accedervi; le misure per la sicurezza e la custodia dei dati e le modalità di trasmissione degli stessi.
3. Fino all'adozione dell'atto di cui al comma 2 non può essere svolto alcun trattamento di dati personali.
4. I dati aggregati e anonimizzati del Registro sono utilizzati per la relazione valutativa di cui all'articolo 12 e possono essere messi a disposizione della Cabina di regia di cui all'articolo 3 ai fini del monitoraggio epidemiologico

Art. 6*Elenco regionale degli operatori della ristorazione formati*

1. È istituito presso la Regione l'Elenco regionale degli operatori della ristorazione e della somministrazione alimentare che abbiano seguito corsi riconosciuti sulla preparazione di alimenti senza glutine e sulla prevenzione della contaminazione crociata.
2. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al superamento di percorsi formativi accreditati dalla Regione, elaborati nel rispetto delle linee guida regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e aggiornati almeno ogni tre anni.
3. L'Elenco è pubblico e consultabile sul portale regionale.
4. La Giunta regionale può definire, con propria deliberazione, un marchio regionale volontario "Gluten-Free Emilia-Romagna" da attribuire agli esercizi di ristorazione, alberghieri e commerciali iscritti all'Elenco che garantiscano almeno un pasto completo senza glutine in condizioni di sicurezza. Il marchio è assegnato fatto salvo il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 7*Erogazione dei prodotti senza glutine – Buoni dematerializzati*

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della legge 4 luglio 2005, n. 123 e del decreto del Ministero della Salute 10 agosto 2018, assicura alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme l'erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine inseriti nel Registro Nazionale del Ministero della Salute, entro i limiti di spesa mensili stabiliti dalla normativa statale vigente.
2. L'erogazione dei prodotti di cui al comma 1 avviene mediante il sistema elettronico di gestione dei buoni ("borsellino elettronico") istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 2259 del 27 dicembre 2018 e disciplinato dalle Determinazioni n. 11747 del 27 giugno 2019 e n. 23607 del 20 dicembre 2019, che associa alla Tessera Sanitaria individuale un credito mensile identificato attraverso uno specifico Codice PIN Celiachia.
3. In conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di dematerializzazione dei buoni per l'acquisto dei prodotti senza glutine introdotta dalla legge di bilancio 2026, la Regione assicura il raccordo del sistema ARGeB con il buono dematerializzato nazionale, garantendo ai soggetti celiaci assistiti in Emilia-Romagna la piena portabilità del proprio credito mensile al di fuori del territorio regionale, nonché l'accesso ai punti vendita convenzionati regionali da parte di soggetti assistiti in altre regioni.
4. Il credito mensile assegnato a ciascun assistito è gestito attraverso la piattaforma ARGeB (Archivio Regionale Gestione Buoni), integrabile con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Non è cumulabile di mese in mese, non è convertibile in denaro e l'eventuale residuo non è rimborsabile né trasferibile.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità operative per l'attuazione e l'aggiornamento del sistema di erogazione, assicurando uniformità di applicazione su tutto il territorio regionale e tempestivo adeguamento alle novità normative nazionali.
6. Le Aziende AUSL assicurano attività di informazione e supporto ai beneficiari in merito alle modalità di accesso al beneficio, al Codice PIN Celiachia e all'elenco aggiornato dei punti vendita convenzionati.

Art. 8*Screening pediatrico e diagnosi precoce*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la diagnosi precoce della celiachia attraverso:
 - a) programmi di formazione e aggiornamento rivolti ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, al fine di migliorare la capacità di individuare precocemente i soggetti sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;

- b) l'attuazione, in coordinamento con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, del programma di screening pediatrico combinato per celiachia e diabete di tipo 1 previsto dalla legge 15 settembre 2023, n. 130;
- c) campagne di sensibilizzazione rivolte ai medici di base, ai pediatri, agli odontoiatri e agli igienisti dentali, anche in ragione delle significative manifestazioni orali della celiachia (ipoplasia dello smalto dentale, aftosi ricorrente) che possono costituire primo segnale diagnostico;
- d) protocolli strutturati per la transizione dei pazienti celiaci diagnosticati in età pediatrica alle cure del medico dell'adulto.

Art. 9

Formazione

1. La Regione promuove programmi di formazione e aggiornamento, in raccordo con le Aziende AUSL, le istituzioni scolastiche e le associazioni di categoria, rivolti a:
 - a) operatori sanitari e sociosanitari, inclusi medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti, infermieri, dietisti e odontoiatri;
 - b) personale scolastico, educativo e formativo, incluso il personale delle mense scolastiche, per garantire la piena inclusione degli alunni celiaci e la sicurezza nella somministrazione dei pasti;
 - c) operatori del settore alimentare, alberghiero e della ristorazione commerciale, attraverso percorsi accreditati erogati anche presso i Centri di Formazione Professionale (CFP) regionali e gli istituti alberghieri, con specifico modulo sulla prevenzione della contaminazione crociata da glutine;
 - d) operatori del commercio alimentare convenzionati con il sistema ARGeB, per garantire la corretta gestione dei prodotti senza glutine del Registro Nazionale.
2. Le attività formative di cui al comma 1 sono erogate anche in forma asincrona e con supporti digitali, al fine di garantire la massima accessibilità per gli operatori di ogni contesto sociale, culturale, ricreativo e sportivo.
3. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con università, enti formativi accreditati, ordini professionali e associazioni di pazienti per la realizzazione e la valutazione dei percorsi formativi di cui al comma 1.
4. I corsi di formazione destinati agli operatori della ristorazione di cui al comma 1, lettera c), costituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione all'Elenco regionale di cui all'articolo 6.

Art. 10*Sportelli informativi per la celiachia*

1. La Regione sostiene l'attivazione, in collaborazione con le Aziende AUSL e gli enti locali, di sportelli informativi distrettuali per la celiachia, dedicati all'accoglienza, alla consulenza e all'orientamento dei cittadini celiaci e delle loro famiglie.
2. Gli sportelli informativi forniscono in particolare:
 - a) informazioni sulle procedure di accesso al buono dematerializzato e sul sistema ARGeB;
 - b) orientamento verso i presidi accreditati per la diagnosi e il follow-up clinico;
 - c) supporto alla fruizione dei servizi di ristorazione collettiva scolastica e ospedaliera;
 - d) informazioni sull'Elenco regionale degli operatori formati e sul marchio regionale;
 - e) indicazioni per l'accesso alle agevolazioni e ai servizi socio-sanitari previsti per le persone celiache e le loro famiglie.
3. La Regione si avvale dei Centri per le famiglie di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14, quali punti di diffusione delle informazioni di cui al comma 2, per garantire capillarità sul territorio.

Art. 11*Giornata mondiale della celiachia e iniziative di sensibilizzazione*

1. In occasione del 16 maggio - Giornata mondiale della celiachia, la Regione favorisce la realizzazione di iniziative di rilevante interesse regionale, poste in essere dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti del Terzo settore presenti sul territorio, finalizzate alla promozione dell'informazione e della sensibilizzazione dei cittadini, dei media, degli operatori della ristorazione e degli operatori sanitari.
2. La Regione promuove iniziative specifiche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, volte a diffondere la cultura dell'inclusione alimentare e a garantire la piena partecipazione degli studenti celiaci alla vita scolastica e alle attività extracurricolari.
3. La Regione dà risalto alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 sui propri canali istituzionali di comunicazione e sul portale regionale dedicato alla celiachia.

Art. 12*Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel rafforzare la conoscenza, la diagnosi precoce e l'inclusione sociale delle persone celiache. A tal fine, la Giunta regionale, avvalendosi anche della Cabina di regia di cui all'articolo 3, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e

successivamente con cadenza biennale, presenta all'Assemblea Legislativa una relazione sullo stato di attuazione.

2. La relazione illustra in particolare:
 - a) il numero di celiaci diagnosticati in Emilia-Romagna e l'andamento delle nuove diagnosi, con dettaglio per fasce d'età e per AUSL, avvalendosi dei dati del Registro regionale di cui all'articolo 5;
 - b) il numero di assistiti che usufruiscono del buono dematerializzato ARGeB, i punti vendita convenzionati attivi e la spesa media pro-capite sostenuta dal SSR;
 - c) il numero di operatori iscritti all'Elenco regionale e le strutture cui è stato attribuito il marchio regionale;
 - d) il numero e la tipologia di corsi di formazione attivati, con il numero di partecipanti per ciascuna categoria professionale;
 - e) lo stato di attivazione degli sportelli informativi distrettuali e il numero di accessi;
 - f) l'avanzamento del programma di screening pediatrico di cui all'articolo 8;
 - g) le indicazioni e le proposte emerse dalla Cabina di regia;
 - h) le eventuali criticità riscontrate e le misure individuate per il loro superamento;
 - i) le attività di informazione e sensibilizzazione realizzate e la diffusione sul territorio dei punti di informazione mirata.
3. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a predisporre la relazione di cui al comma 1.
4. L'Assemblea Legislativa rende pubblica la relazione unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame, anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 350.000 annui per il triennio 2026-2028, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), come segue:
 - a) euro 250.000 annui a valere sulla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento LEA", Titolo 1 "Spese correnti", per le attività di cui agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11;
 - b) euro 100.000 annui a valere sulla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 2 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti", per le attività di cui agli articoli 6 e 9.

2. Dal funzionamento della Cabina di regia di cui all'articolo 3 e dall'atto di cui all'articolo 5, comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. Alla presente legge possono concorrere altresì risorse vincolate statali, europee o di altri soggetti pubblici e privati, da iscrivere nel bilancio regionale per le medesime finalità.
4. Per gli esercizi successivi al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in versione Telematica (BURERT).
-
-

